

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	1193	
Proposte di legge (Seguito della discussione):		
BONOMI ed altri: Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti. (252);		REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 1196, 1199, 1201
DI VITTORIO ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (604);		GOMEZ D'AYALA 1197
LONGO ed altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti. (801);		CACCIATORE. 1197
GUI e ZACCAGNINI. Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria. (1163);		COMPAGNONI 1198
PASTORE ed altri: Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari. (1854)	1194	TOGNONI 1199
PRESIDENTE	1194, 1195, 1196, 1197, 1201, 1202	ROBERTI 1200
DI MAURO	1195, 1196, 1196, 1201, 1202	PAVAN 1201, 1202
ZACCAGNINI, <i>Relatore</i>	1195, 1196, 1198, 1201, 1202	CREMASCHI 1202
SCARPA	1195, 1199, 1202	BONOMI 1202
		Votazione nominale:
		PRESIDENTE 1201
		La seduta comincia alle 9.
		GITTI, <i>Segretario</i> , legge il verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Comunicazioni del Presidente.
		PRESIDENTE. Comunico che per la discussione delle proposte di legge relative all'estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni (nn. 252, 604, 801, 1163 e 1854) i deputati Santi, Albarello e Bettoli sono sostituiti rispettivamente dai deputati Lopardi, Pigni e Bonomelli ed il deputato Di Vittorio dal deputato Montanari.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Estensione della pensione d'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti. (252); dei deputati Di Vittorio ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (604); dei deputati Longo ed altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti. (801); dei deputati Gui e Zaccagnini: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria. (1163); dei deputati Pastore ed altri: Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari. (1854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge relative all'estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni (nn. 252, 604, 801, 1163, 1854), iniziata nella seduta del 15 febbraio 1957 e proseguita nelle sedute del 20 e 27 febbraio, 13 marzo, 5, 9 e 10 luglio.

Onorevoli colleghi, dobbiamo ora coordinare i diversi emendamenti che riguardano l'ultima parte dell'articolo 5 del testo concordato, a suo tempo predisposto dal Comitato ristretto. Come è noto, nella nostra precedente seduta siamo giunti al comma primo di detto articolo, comma che è stato sostituito con un nuovo testo. Pertanto, la discussione che faremo stamane riguarderà i tre ultimi commi dell'articolo, prendendo come base il testo stampato. A me pare che, per necessità di ordine nel nostro lavoro, si possano distinguere i singoli commi, atteso che ognuno tratta un particolare argomento. Ad esempio, il primo riguarda il caso in cui il nucleo familiare coltivi più di un fondo, anche se a titolo diverso, stabilendo che, in questo caso, il fabbisogno aziendale è accertato sul complesso dei fondi stessi. Su questo comma vi è un solo emendamento che è stato presentato dal Governo, il quale propone contemporaneamente una modifica ed uno spostamento del comma stesso all'articolo 3.

La modifica è la seguente:

« Ai fini del presente articolo, nel caso in cui il nucleo familiare coltivi più di un fondo, anche se a titolo diverso, le giornate di lavoro

prestate dai componenti la famiglia sono accertate tenendo presente il complesso dei fondi stessi ».

Non vi sono altri emendamenti su questo punto. Di conseguenza, se non vi sono obiezioni vorrei che risolvessimo subito questo primo punto. Tanto più che trattasi di una modifica formale.

Metto in votazione questo emendamento, già illustrato dal sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Repposi, e accantonato con riserva di discuterlo, con un altro emendamento egualmente aggiuntivo dell'articolo 3, in sede di approvazione dell'articolo 5.

(È approvato)

Resta affidato al coordinamento il compito di spostare il nuovo comma testè approvato all'articolo 3, come richiesto dal Governo, in quanto detto articolo riguarda gli accertamenti e, quindi, il nuovo comma vi trova la propria sede pertinente.

Vi è poi l'altro emendamento proposto dal Governo, come comma aggiuntivo, da trasferire, eventualmente, nel testo dell'articolo 3 e che dice:

« Per ogni singolo nucleo familiare l'accertamento di mano d'opera non può in alcun caso essere inferiore alle 104 giornate, attribuibili come minimo al capo famiglia a norma del primo comma, lettera a), del successivo articolo 5 ».

Questo emendamento si riferisce, o corrisponde per meglio dire, al secondo capoverso dell'articolo 5, sul quale, invece, vi è discussione. Dice il testo base: « Nel caso previsto sotto la lettera a) del comma precedente » (questa lettera a) non c'è più e, quindi, dobbiamo coordinare la norma con il nuovo testo che abbiamo approvato! Pregherei l'onorevole relatore che ha predisposto il testo-base, di preparare una formulazione di questo capoverso che eviti il riferimento alla lettera a)...

Comunque, il concetto è questo: « anche se il fabbisogno aziendale è inferiore a 104 giornate il contributo relativo è, in ogni caso, commisurato ad un minimo di 104 giornate ». Ora, su questo punto vi è l'emendamento del Governo che per maggior chiarezza rileggo. Esso dice: « Per ogni singolo nucleo familiare l'accertamento di manodopera non può in alcun caso essere inferiore alle 104 giornate, attribuibili come minimo al capo famiglia a norma del primo comma, lettera a), del successivo articolo 5 ».

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1957

Ora, la « lettera a) » sparisce, fermo il resto. Ripeto, il Governo vuole inserire nell'articolo 3 che concerne tutti i problemi degli accertamenti, questo comma. A me pare che non vi siano difficoltà al riguardo perché, infatti, anche gli emendamenti che sono stati presentati stamane dagli onorevoli commissari (Di Mauro ed altri) si riferiscono ad altri punti.

DI MAURO. A questo penultimo comma dell'articolo 5 del testo-base proponiamo un emendamento sostitutivo che tende a portare il minimo delle giornate a 156.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'emendamento sostitutivo del penultimo comma dell'articolo 5 proposto dagli onorevoli Di Mauro, Scarpa, Diaz Laura, Gallico Spano Nadia e Maglietta:

« Nel caso in cui il fabbisogno aziendale è inferiore a 156 giornate annue, il contributo relativo è, in ogni caso, commisurato ad un minimo di 156 giornate e la attribuzione sarà fatta in ragione di 104 al capo famiglia e 52 alla moglie. La differenza del contributo tra le effettive giornate di fabbisogno aziendale e il minimo è posta a carico dello stato ».

Prego l'onorevole Di Mauro di darne ragione.

DI MAURO. Il mio emendamento si allontana dal testo redatto dal Comitato ristretto e da quello del Governo in quanto porta il minimo delle giornate da 104 a 156. E questo per uno scopo molto preciso: quello di assicurare oltre che le 104 giornate al capo-famiglia, 52 giornate alla moglie di questi. Così facendo noi ribadiamo un concetto già espresso, cioè la necessità di assicurare almeno due pensioni nell'ambito familiare. È stata già respinta la nostra proposta delle 208 giornate di contributi. Noi, quindi, ripieghiamo su questa cifra minima di 156, nella speranza che possa essere accolta dalla Commissione.

Vi è poi la seconda parte del nostro emendamento che concerne il pagamento del contributo differenziale. Ma questo punto lo esamineremo in seguito.

PRESIDENTE. Noi abbiamo il testo base che, all'articolo 5 penultimo capoverso, stabilisce il minimo del contributo commisurato in ogni caso a 104 giornate e la proposta contenuta nell'emendamento degli onorevoli Di Mauro ed altri che lo eleva a 156 giornate. Sul testo base vi è prima un emendamento del Governo, però soltanto formale, che chiede il trasferimento del comma al-

l'articolo 3 e, quindi, l'emendamento sostitutivo sostanziale illustrato dall'onorevole Di Mauro. Sentiamo l'opinione dell'onorevole relatore.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Ai fini della chiarezza, in ordine all'eventuale votazione, sarebbe forse meglio votare l'emendamento proposto dall'onorevole Di Mauro per divisione. Vale a dire, votare la proposta elevazione a 156 e, nel caso la proposta non fosse accolta rimane la cifra di 104; poi la parte concernente il carico allo Stato della differenza dei contributi.

PRESIDENTE. Allora si tratta di mettere in votazione l'emendamento Di Mauro fino alle parole « ... e 52 alla moglie ».

SCARPA. Desidero sottolineare che quanto contemplato dall'emendamento proposto dall'onorevole Di Mauro ed altri, non vuole essere una novità. In sostanza riassume tutti gli argomenti, i temi e motivi con i quali noi abbiamo giustificato, sostenuto e illustrato, nelle precedenti sedute della Commissione, la opportunità di garantire con 208 contributi, dicevamo allora, al capo-famiglia ed anche la moglie la possibilità di accedere alla pensione. Questa proposta è stata respinta. È stata, invece, accettata, discutendosi l'emendamento dell'onorevole Bonomi, una diversa posizione che garantisce una condizione di priorità alla moglie del capo-famiglia nella attribuzione delle prime 52 giornate. Conseguentemente a noi sembra che l'emendamento presentato stamane dal collega di Mauro sia in piena coerenza con quanto votato da noi l'altro giorno. Proponiamo che il 156 sia assunto come minimo.

Il motivo è sempre lo stesso; siamo del parere che nella famiglia contadina si svolga un'opera non personale ma essenzialmente familiare e che il contributo della moglie in questo caso sia un contributo strettamente connesso, indispensabile direi, con l'attività del capo-famiglia. Tutti sanno benissimo che nella famiglia contadina esistono il capo-famiglia e la moglie. Molte volte i figli lavorano nell'industria o, comunque, altrove e, quando possono, danno un frammentario aiuto. Ma, nella conduzione vera e propria del fondo, sono queste due persone, il capo-famiglia e la moglie, quelle che si assumono la maggior parte del peso della attività familiare.

Lo stabilire quindi un minimo di solo 104 equivale tassativamente a dare la pensione unicamente al capo-famiglia. Accettare, invece, 156 significa, non dico garantire la pensione anche alla moglie, ma darle una possi-

bilità. Si apre una possibilità, anche per la moglie, di arrivare alla pensione in un periodo successivo a quello della pensione al capo-famiglia. Pertanto, questa è la prima questione che si presenta.

La seconda riguarda, com'è noto, il solito nostro argomento, che l'onorevole relatore confutava nella scorsa seduta, cioè: secondo noi, queste aziende contadine, che hanno meno di 156 giornate, sono le aziende più povere e, quindi hanno bisogno di un'azione di solidarietà e di sostegno. Noi comprendiamo il pensiero espresso più volte dall'onorevole relatore e da altri onorevoli colleghi della maggioranza quando dicono che si dà già una facilitazione ai più piccoli consentendo loro di versare più contributi del fabbisogno. Però, siamo mossi dalla viva preoccupazione che esistano molti casi di aziende contadine in cui, anche il versamento di 104 contributi all'anno, sia eccessivo. Gli onorevoli colleghi meridionali sanno benissimo che esistono casi in cui la concessione di poter pagare un numero di contributi superiore all'effettivo fabbisogno delle giornate non è affatto un regalo; significa, anzi, un peso per i contadini. Quindi i due argomenti sono strettamente connessi e sarebbe indispensabile, secondo noi, che venga elevato il numero dei contributi ponendo a carico dello Stato la differenza fra il fabbisogno e il limite minimo. Ci sembra che con il nostro emendamento si possa venire incontro a questa necessità. Numerosi colleghi hanno obiettato che esiste il sistema dell'ettaro coltura ma servirsi di questa argomentazione, per respingere le nostre proposte, sarebbe cosa ingiusta nei confronti del Meridione, perché risulta evidente che il sistema dell'ettaro coltura non tiene esattamente conto delle differenze fra i vari terreni. Dopo molte discussioni abbiamo qui convenuto di non rivoluzionare il sistema di questo testo concordato, che è, appunto, fondato sull'ettaro-coltura, ma a condizione, però, che ai contadini meridionali si faccia un trattamento lievemente favorevole, tenuto presente che 4 mila lire all'anno è una somma veramente alta come contributo.

ZACCAGNINI, *Relatore* Io non faccio questione di quanto, ma di principio. E, da questo punto di vista, non devo fare altro che esprimere la mia opinione del tutto contraria, proprio per tutte le ragioni già da me esposte nella precedente seduta su questo argomento.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo si trova sulla posizione dell'onorevole relatore. Non ho molte cose da dire in quanto

ho l'impressione precisa che stamane qui si riprenda quanto è già stato largamente discusso la volta scorsa. D'altra parte devo far presente che, quando si propone un onere qualsiasi a carico dello Stato, vige una norma precisa, esattamente l'articolo 81 della Costituzione, che obbliga a specificare anche quale sia la relativa copertura. E in questo caso noi dovremmo tornare davanti alla Commissione finanze e tesoro, affinché esprima il proprio parere sulla spesa nuova che si prospetta. Naturalmente, il Governo, ripeto, esprime parere contrario in quanto non può accettare che venga fatto carico allo Stato di una spesa ulteriore ed ingente.

DI MAURO. Per ora noi stiamo discutendo soltanto e semplicemente se il minimo deve essere 104 o 156 come noi proponiamo. Quindi dobbiamo intendere che su questo punto il Governo si rimette alla Commissione?

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è del parere che quando si è giunti a stabilire il minimo a 104 si sia già concesso un grande favore oltre il quale non si può assolutamente andare: il Governo, pertanto, è contrario all'aumento del minimo.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore e quelle dell'onorevole rappresentante del Governo, possiamo procedere alla votazione. Pongo quindi in votazione per divisione l'emendamento degli onorevoli Scarpa e altri.

Do lettura della prima parte:

« Sostituire il penultimo comma dell'articolo 5 con il seguente: « Nel caso in cui il fabbisogno aziendale è inferiore a 156 giornate annue, il contributo relativo è, in ogni caso, commisurato ad un minimo di 156 giornate e la attribuzione sarà fatta in ragione di 104 al capo famiglia e 52 alla moglie ».

La pongo in votazione.

(Non è approvata).

Passiamo, ora, alla seconda parte dell'emendamento, che è questa:

« La differenza del contributo tra le effettive giornate di fabbisogno aziendale e il minimo di 156 è posta a carico dello Stato ».

Mi pare che le dichiarazioni fatte poc'anzi dall'onorevole relatore possano valere anche per questa parte dell'emendamento Di Mauro. Faccio rilevare che a seguito del risultato della votazione sulla prima parte dell'emendamento questa seconda parte si deve intendere preclusa. Vorrei, soltanto, far notare che nella discussione che abbiamo fatto ieri è

stato trattato un principio del genere. Qui cambia, nel caso, la misura, ma il principio è quello già discusso e, vorrei anche aggiungere, non approvato. È quindi proponibile benché il principio sia già stato discusso ieri. Questo perché non ci si imbarchi ora in una discussione di carattere generale sul principio stesso.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, che, se approvato, sarà trasferito, in sede di coordinamento, all'articolo 3.

« Per ogni singolo nucleo familiare l'accertamento di mano d'opera non può in alcun caso essere inferiore alle 104 giornate, attribuibili come minimo al capo-famiglia a norma del successivo articolo 5 ».

(È approvato).

Resta così stabilito che il fabbisogno aziendale non possa essere inferiore a 104 giornate, attribuibili al capo-famiglia. A questo punto s'inserisce un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Di Mauro ed altri:

« La differenza tra le effettive giornate di fabbisogno aziendale e il minimo di 104 è posta a carico dello Stato ».

DI MAURO. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi tutti su questo emendamento che mi sembra di eccezionale importanza, in quanto affronta in maniera decisiva il problema dei piccoli coltivatori diretti. Come diceva ieri, molto opportunamente, l'onorevole Scarpa, se noi ci limitassimo a far passare l'articolo così come è, finiremmo per gravare proprio sui piccoli e più poveri coltivatori diretti. Ed io sono d'accordo quando si afferma che questi in definitiva hanno redditi minimi, ed aggiungo che sono redditi comunque non superiori a quelli di un bracciante agricolo.

Pertanto, se la sentono gli onorevoli colleghi di gravare questi lavoratori con un contributo notevolmente superiore alle loro possibilità? Si sentono di assumersi la responsabilità di volerli gravare del peso di un contributo che è notevolmente maggiore di quello che pagano gli altri coltivatori diretti? Perché, infatti, ogni coltivatore diretto che abbia un fondo rilevante pagherà in ragione del fabbisogno effettivo di mano d'opera necessaria per la lavorazione del fondo stesso, mentre il piccolo coltivatore diretto deve pagare in eccedenza alle possibilità di lavoro che gli dà la sua terra. Questa mi sembra cosa del tutto ingiusta, tanto più che la questione riguarda

particolarmente i coltivatori diretti del Mezzogiorno d'Italia che si trovano già, per altri motivi, in situazione precaria. Insistiamo, pertanto, su questo nostro emendamento e speriamo che la Commissione voglia accoglierlo.

GOMEZ D'AYALA. Ella, signor Presidente, ha detto, aprendo la discussione su questo punto, che l'argomento era già stato trattato ieri e che si era discusso sul principio, mentre oggi si tratta soltanto di discutere sulla misura. Io ritengo, tuttavia, che la cosa debba essere capovolta e che sia proprio necessario discutere, oggi, sul principio. Io parlo come meridionale e debbo dire che, ad esempio, i contadini della mia provincia, di solito coltivatori di mezzo ettaro di terra — vale a dire di quegli appezzamenti per i quali sono necessarie 40, 50 e 60 giornate al massimo in un anno — dalla applicazione del principio così come esso è previsto dal testo della proposta, sarebbero enormemente aggravati. E, in coscienza, noi non possiamo consentire questo. Ed allora io penso sia necessario che il principio venga discusso ed adeguatamente chiarito, affinché davanti ai contadini interessati, i quali dovranno giudicare le nostre posizioni, si stabiliscano, in modo evidente ed onesto, le rispettive responsabilità.

La questione riguarda essenzialmente il Mezzogiorno in quanto è qui che si ha il maggior numero di piccolissime aziende agricole del genere. Il calcolo lo ha già presentato ieri il collega, onorevole Scarpa, e non è stato smentito da nessuno né potrebbe esserlo. Accettando le cose così come sono volute dalla maggioranza noi arriveremmo, in conclusione, a far pagare i meno abbienti, a far gravare il maggior onere delle pensioni proprio sui contadini più poveri e, quindi, particolarmente su quelli del meridione d'Italia.

CACCIATORE. Io non posso non appoggiare l'emendamento del collega Di Mauro. E lo faccio non tanto nell'interesse dei piccoli affittuari, ma nell'interesse stesso dei piccoli proprietari. Vi sono nell'Italia meridionale piccoli proprietari, piccolissimi direi, i quali a stento riescono a ricavare dalla loro terra, i prodotti che servono al fabbisogno familiare, ma non hanno comunque disponibilità familiari in danaro liquido né per pagare le imposte né tanto meno per pagare i contributi. Cioè, essi non hanno una più o meno consistente produzione, eccedente il fabbisogno familiare, da portare al mercato, vendere e poter disporre così di questo danaro per pagare le imposte e per pagare, domani, i contributi.

Già oggi, questi piccoli proprietari, sono sottoposti ad esecuzione immobiliare da parte del fisco. Ora, se noi aumentiamo gli oneri facciamo correre loro il rischio di perdere anche la piccola proprietà, per cui non saranno più dei coltivatori diretti e, certamente, non ci ringrazieranno della piccola pensione conseguita a quel prezzo.

Non è sempre possibile, nell'Italia meridionale, unire alla qualità di piccolo proprietario un altro lavoro perché, data la grande disoccupazione che vi è ovunque, negli uffici di collocamento si è rigorosissimi nel non far passare alla categoria dell'industria questi piccoli proprietari o gli affittuari ed i coloni. Quindi, come dicevo, le fonti restano quelle del piccolo magro pezzo di terra. Sono, pertanto, fortemente preoccupato per questa situazione che verrebbe a crearsi e mi dichiaro senz'altro favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Di Mauro ed altri.

COMPAGNONI. Desidero portare qui qualche dato, affinché la Commissione si renda conto che il problema sollevato con l'emendamento del collega Di Mauro non è un problema che si possa affrontare con leggerezza perché è una questione molto grave questa che noi stiamo ora affrontando. Intanto, noi possiamo fare qualche riferimento, per renderci conto dell'importanza che assume la differenza di giornate pagate in più dai coltivatori diretti, differenza cioè tra le giornate effettivamente necessarie e quelle pagate in base al minimo stabilito per avere diritto alla pensione. Questo punto di riferimento possiamo trovarlo esaminando i dati che sono risultati dalla applicazione della legge per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti. Infatti, in base a questa legge, noi abbiamo circa 20 milioni di giornate pagate in meno, massimale 150 giornate. Però abbiamo, per esempio, 881 mila giornate pagate in più. Ora, dobbiamo tener conto di due fatti. Il primo è che queste 881 mila giornate sono pagate in più su circa il 50 per cento dell'area su cui debbono pagare i contributi per l'assistenza di malattia e, domani, della pensione. Poiché è questa, all'incirca, l'area che era già stata accertata per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti, all'epoca in cui si riferiscono i dati.

Un altro fatto è che queste 881 mila giornate, pagate in più, risultano sui minimi pagati per l'assistenza di malattia che, come è noto, è di 80 giornate. Ora, noi fissando il minimo, così come si è stabilito in 104 giornate, per riconoscere il diritto alla pensione, dobbiamo aumentare questo numero minimo pa-

gato per l'assistenza ai coltivatori diretti di un 25 per cento all'incirca. Ed allora troviamo che le 881 mila giornate salgono ad oltre un milione. Quindi, solo per quella parte di giornate accertate per l'applicazione della assistenza malattia, i coltivatori diretti più poveri debbono pagare una eccedenza di oltre 40 milioni di lire.

Ma, a mio parere, ci sono, poi, cose che ci devono far riflettere maggiormente e, cioè, che questo numero di giornate pagate in più non è distribuito equamente in tutto il paese, ma pesa particolarmente su alcune provincie più povere. E qui, una volta ancora, io debbo portare l'esempio della mia provincia che è indubbiamente una di quelle maggiormente tassate. Per esempio, nella provincia di La Spezia, fra le giornate effettivamente necessarie ed il minimo di 80, la differenza pagata in più è di 75 mila; in quella di Alessandria 45 mila, Bari 63 mila, Taranto 104 mila, L'Aquila 94 mila, Reggio Calabria 50 mila, mentre nella provincia di Frosinone queste giornate salgono a 237 mila. Ora, se nella provincia di Frosinone, con una economia particolarmente depressa e popolazione povera, calcoliamo la differenza che passa tra le 80 giornate, che è il minimo per l'assistenza malattia, e le 104 giornate per la pensione, noi vediamo che il contributo pagato in più dai coltivatori diretti più poveri della mia provincia, sarebbe di 16 milioni e oltre di lire. Badate bene, quando si tratta di contadini poverissimi, a volte miserabili direi, far pagare loro 16 milioni di lire in più è una cosa che, naturalmente, a mio parere ci dovrebbe far riflettere e dovrebbero riflettere soprattutto i colleghi democratici cristiani che respingono con estrema leggerezza le nostre proposte nonostante la profonda ragionevolezza di esse.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Devo rilevare all'onorevole Compagnoni che mi pare impreciso il dire che si tratta di giornate pagate in più. Qui non è che facciamo pagare giornate in più, ma andiamo a costituire delle posizioni di assicurazione, di privilegio di fronte a quello che è il reale fabbisogno di giornate prestate e sulle quali in realtà si dovrebbe costituire la pensione. Ho l'impressione che il concetto sia volutamente distorto.

Ho due cose, ora, da dire. La giustizia esiste anche nel senso dei rapporti, nel senso cioè distributivo. Credo che qui tutti abbiano presente come le norme di questa legge non costituiscano, come qualcuno mi ha soffiato nell'orecchio, delle norme demagogiche,

ma certamente di favore differenziale nei confronti dei lavoratori più poveri della terra: i braccianti agricoli. Questi pagano sulle giornate di lavoro effettivo, e se potessero pagare di più, lo farebbero molto volentieri, ed hanno la pensione dopo 15 anni di versamento dei contributi. Ora, qui si viene a sostenere che con la norma in esame si ha il danno dei contadini! Ma, addirittura, si rovescia la realtà!

Rispondendo all'onorevole Cacciatore, il quale ha qui profilato la possibilità che siano così gravi questi oneri, mi chiedo: la realtà qual'è?

Partendo dal minimo di 30 giornate, sono 74 giornate che vengono a gravare. Secondo i contributi da pagarsi, previsti all'articolo 6, che eventualmente la parte vostra ci inviterà a ridurre, non credo ad aumentare, queste famiglie verrebbero a pagare 1600 lire l'anno, come nucleo familiare, o al massimo 2.000. Il testo della Commissione finanze e tesoro parla chiaro. Quindi questa è la realtà: in una famiglia colonica, facendo il caso della differenza fra i 30 e 104, si arriva a questo: nel caso ci sia un solo vecchio in famiglia, nella famiglia stessa entrano immediatamente 60 mila lire annue di pensione di fronte alle due mila annue pagate per i contributi. Mi pare che questa constatazione, rispondente a dati oggettivi, sia tale da sdrammatizzare la situazione come è stata prospettata dall'opposizione. E, a mio avviso, per il fatto stesso che l'accettare l'emendamento proposto creerebbe una delle sperequazioni più gravi ed un'effettiva ingustizia nei confronti di altra categoria, lo respingo senz'altro.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa alle argomentazioni dell'onorevole relatore ed esprime parere contrario all'accoglimento dell'emendamento in discussione.

TOGNONI. Da parte nostra ci riserviamo, sin d'ora, di chiedere che la votazione dell'emendamento in questione avvenga per appello nominale. Stiamo raccogliendo le firme prescritte dal regolamento.

Ora, però, chiedo la parola per dichiarazione di voto. Noi voteremo a favore dell'emendamento Di Mauro e ci meravigliamo del modo con il quale la maggioranza della Commissione ha respinto sistematicamente ogni nostra proposta che andava incontro a quella parte dei coltivatori diretti che sono la parte più povera della popolazione. Avevamo proposto di attribuire 208 giornate e di far pagare l'onere della differenza tra questo minimo e le giornate effettive allo Stato e

la proposta è stata respinta; abbiamo proposto 156, ed egualmente è stata respinta. L'ultima nostra proposta, l'emendamento in discussione, che andremo a votare fra qualche momento, è proprio una proposta che, secondo noi, corrisponde a un principio di giustizia. L'altra volta l'onorevole Zaccagnini ebbe a dichiarare in proposito che un principio di solidarietà — voglio qui ricordare questo argomento — c'era già, perché noi includiamo questa parte più povera dei contadini in un sistema di previdenza previsto per tutti i contadini. Sta di fatto, però, che qualunque sia la cifra — mille, duemila, quattromila vedremo, poi, all'articolo 7 — ci troviamo di fronte ad una parte di contadini che sono i più diseredati e meno aiutati. Qual è la vita che fanno questi contadini? Lavorano sul mezzo ettaro di terra 45 o 50 giorni all'anno e poi, quando va loro bene, l'altra parte dell'anno lavorano nei cantieri, opifici, con delle paghe che voi tutti sapete quali siano. Ma io voglio fare l'ipotesi migliore, perché per queste famiglie di contadini anche le poche migliaia di lire, necessarie per pagare il contributo che chiediamo loro, sono una cosa difficile a reperire. Quindi, proprio per un principio di solidarietà non solo nell'ambito della categoria, ma fra tutti i contadini, pensavamo di andare loro incontro facendo assumere dallo Stato l'onere delle giornate teoriche che attribuiamo, per arrivare al minimo delle 104 giornate. Quindi si tratta semplicemente di questo e noi chiediamo che su questa questione ci sia qui una votazione per appello nominale.

SCARPA. Per dichiarazione di voto, osservo che gli argomenti che l'onorevole relatore ha qui portato mi hanno convinto ancora di più a votare a favore dell'emendamento. Mi dispiace dover rilevare come il nostro relatore, che di solito è sempre obiettivo — e noi qui siamo lietissimi di dargliene atto — questa volta ci abbia delusi con l'aver raccolto solamente alcuni argomenti eccezionali per negare la realtà della situazione quale è stata denunciata da numerosissimi colleghi. Vorrei, inoltre, ricordare che quando la nostra parte manifestò delle perplessità per l'inserimento nel sistema assicurativo dei coltivatori diretti con la forza lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente, voi ci avete risposto che costoro — che sono peraltro già dei piccoli agrari, con a volte dieci o dodici braccianti alle dipendenze — ci servono perché i loro contributi aiutano i più poveri, nel senso che danno più di quanto ricevono.

Ora, nel momento in cui si parla dei più poveri, sostenete, dimenticando quanto avete detto, che questo sarebbe un trattamento di favore particolare ed avanzate, a sostegno di questa tesi, l'argomentazione che il bracciante è trattato peggio! Comunque, anche accettando il principio sostenuto dall'onorevole Zaccagnini, che d'altra parte ancora non abbiamo visto accolto dalla Commissione finanze e tesoro, rimane pur sempre questa differenza: il contadino normale paga 23 lire, mentre il contadino che ha 30 giorni paga 80 lire. Questa è una giustizia alla rovescia poiché è chiaro che il contadino viene a pagare 80 lire per ogni giornata di suo fabbisogno, mentre le giornate effettive di lavoro sono 30, e con quelle 30 giornate deve ricavare gli indispensabili mezzi di sostentamento. È evidente, che questo diventa troppo pesante.

Termino dicendo che noi stiamo facendo di tutto per collaborare alla costruzione di questa legge nel miglior modo possibile; però, bisogna che i colleghi comprendano che, per realizzare in piena concordia questo nostro impegno, è necessaria una eguale buona volontà da parte vostra e, talvolta, bisogna anche fare qualche passo in direzione dei nostri punti di vista.

In questo caso, tutto sommato, non graveremo lo Stato in misura eccessiva e faremo un atto di giustizia. Il volerlo respingere significa respingere questa collaborazione e prendere delle posizioni che vanno misurate. Noi, quindi, vi preghiamo di tenerne conto e far sì che la Commissione possa andare avanti con quello spirito che ha sempre contrassegnato i suoi lavori, altrimenti noi saremo costretti a valerci di tutti gli argomenti e gli strumenti a nostra disposizione per ottenere che la legge abbia una diversa struttura.

ROBERTI. Per dichiarazione di voto. Trascorrendo l'ultima parte della dichiarazione di voto dell'onorevole Scarpa, io voglio dire che mi rendo conto di talune posizioni e di talune istanze che hanno spinto i colleghi di quella parte ad avanzare diversi emendamenti, per una loro battaglia ed una loro impostazione. Debbo, però, dichiarare che, con assoluta coscienza di deputato e di sindacalista, io devo votare contro questo emendamento, così come ho votato contro altri emendamenti tendenti a un consimile risultato. Quando ci troviamo di fronte ad una legge che pone già sulla collettività nazionale un onere ingente di contributi, che riserva allo Stato una quota di contributi veramente notevole che ascende a cifre di decine di miliardi, qualunque altro aumento in questo senso non so fino a che

punto possa essere conciliabile con quelle istanze di giustizia sociale che muovono i nostri colleghi, indubbiamente in buona fede, a sostenerlo!

Noi non dobbiamo dimenticare che lo Stato è la collettività nazionale dei lavoratori, dei contribuenti, di cui i lavoratori rappresentano il 98 per cento. E quindi dobbiamo preoccuparcene. In materia contrattuale, naturalmente, la cosa è diversa: quando abbiamo di fronte una categoria dobbiamo preoccuparci di quella categoria e portare avanti l'istanza, seppure, anche, lì col senso di responsabilità che si conviene a tutti i cittadini. Ma, quando, ci troviamo a legiferare dobbiamo tener presente tutto quanto il vasto panorama nazionale e l'orizzonte di tutto il sistema di previdenza sociale vigente nel nostro paese. Questo sistema varia, soprattutto per i lavoratori dipendenti. Quando parliamo di aumento e di condizione di favore, addossiamo alla intera collettività dei lavoratori italiani dipendenti un ingente peso e questo a vantaggio di quelli indipendenti. Ora, questo si potrebbe anche concepire se lo stato disciplinasse tutta quanta la materia in questo modo, ovvero se fosse sufficiente l'autonomia economica degli organismi che presiedono al problema della previdenza sociale dei lavoratori dipendenti. Ma noi vediamo, purtroppo, ogni giorno, anche attraverso i risultati dei lavori della Commissione interparlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, quale sia la reale carenza in cui versa la previdenza sociale in notevoli settori, anche dei dipendenti pubblici, statali, parastatali di enti locali, tutte categorie veramente mortificate. Noi constatiamo ogni giorno la tendenza dell'Erario, del bilancio statale, del tesoro, a limitare i propri contributi alla previdenza sociale. Noi sappiamo che il problema del Fondo integrazione salari è grave ed angoscioso. Noi tutti siamo infine perplessi di fronte alla prospettiva di quella che potrà essere negli anni futuri la reale rispondenza dei vari istituti a quelli che sono e saranno gli oneri che gravano su questi stessi istituti. E, quindi, dobbiamo logicamente vedere con molta preoccupazione tutto questo e, come legislatori, tenerne conto.

L'indulgere ad accollare alla collettività nazionale, cioè allo Stato, degli obblighi previdenziali per particolari categorie potrebbe portare a situazioni finanziarie insostenibili. E giustizia sociale, da che mondo è mondo, equivale a riduzione di distanze sociali, non già a perturbamenti finanziari. Se portiamo squilibri fra una categoria e l'altra faremo una cattiva opera poiché tutti i paragoni sono

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1957

oltremodo odiosi, e noi, in questo caso, costringeremo i lavoratori a fare paragoni fra di loro, e questo sarebbe veramente dannoso. Per queste ragioni ci opponiamo a questo emendamento e a tutte le considerazioni che potrebbero venir fatte, in questa discussione, per addossare allo Stato un onere troppo grave.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Poiché dal prescritto numero di deputati è stata richiesta la votazione per appello nominale sull'emendamento Di Mauro, pongo senz'altro in votazione l'emendamento invitando gli onorevoli Gitti e Bufardecì a voler procedere alla chiama.

L'emendamento proposto dall'onorevole Di Mauro e che reca la firma degli onorevoli Scarpa, Diaz Laura, Gallico Spano Nadia e Maglietta è il seguente:

« *Aggiungere il seguente comma:*

« La differenza tra le effettive giornate di fabbisogno aziendale e il minimo di 104 è posta a carico dello Stato ».

Si proceda alla votazione per appello nominale.

(*Segue la votazione.*)

Comunico il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento Di Mauro ed altri:

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Hanno risposto sì	18
Hanno risposto no	26

(*La Commissione non approva.*)

Hanno risposto sì:

Albizzati, Bei Ciufoli Adele, Bigi, Bufardecì, Cacciatore, Compagnoni, Cremaschi, Diaz Laura, Di Mauro, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gomez d'Ayala, Maglietta, Montanari, Pigni, Scarpa, Tognoni, Villani.

Hanno risposto no:

Agrimi, Bartole, Bolla, Bonomi, Calvi, Camposarcuno, Chiarolanza, Dazzi, De Marzi Fernando, Driussi, Ferrara Domenico, Formichella, Gitti, La Spada, Pavan, Penazzato, Rapelli, Roberti, Sabatini, Scalia Vito, Scarscia, Sodano, Stella, Storchi, Zaccagnini, Zanoni.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, continuiamo la discussione del provvedimento.

Vi sono ora altri due emendamenti. Uno è quello dell'onorevole Di Mauro che recita:

« Nel caso in cui il reddito del coltivatore sia inferiore a lire 100.000, la differenza del contributo tra le effettive giornate aziendali e il minimo di 104 è posto a carico dello Stato ».

L'altro, dell'onorevole Pavan, invece, dice:

« Non si procede comunque alla attribuzione delle giornate lavorative ed all'accredito conseguente, nell'ordine sopra stabilito, nei riguardi dei componenti la famiglia colonica cui non sia possibile attribuire un minimo di 52 giornate ».

Prego l'onorevole Di Mauro di voler illustrare il proprio emendamento.

DI MAURO. Onorevoli colleghi, se prima vi erano delle preoccupazioni come quelle qui espresse poco fa dall'onorevole Roberti, quando egli parlava di coltivatori diretti e lavoratori dipendenti, ora ritengo che queste preoccupazioni non abbiano più motivo di esistere in quanto con il nostro emendamento, veniamo a fissare un determinato reddito annuo estremamente basso di modo che l'intervento della collettività, dello Stato, viene previsto soltanto per una parte dei coltivatori diretti, per quelli estremamente poveri.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Mi riporto alle precedenti mie dichiarazioni e mi dichiaro senz'altro contrario all'emendamento proposto.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo all'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Di Mauro, di cui ho dato testé lettura.

(*Non è approvato.*)

Prego l'onorevole Pavan di voler illustrare il proprio emendamento col quale si propone un'aggiunta all'articolo 5, dopo il quarto comma per cui non si procede, comunque, alla attribuzione delle giornate di lavoro e al relativo accredito, come stabilito nella precedente parte dell'articolo, nei confronti dei componenti la famiglia colonica alla quale non fosse possibile attribuire un minimo di 52 giornate annue.

PAVAN. Nel testo concordato dal comitato ristretto, dopo la lettera a), distinguendosi un primo gruppo familiare si fissavano dei minimi da attribuire ai singoli componenti. Il sottoscritto, con altri onorevoli colleghi, aveva proposto di emendare tutta questa parte del-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1957

l'articolo cercando di semplificarla, eliminando quelle distinzioni tra nuclei familiari. Poi abbiamo adottato il testo proposto dall'onorevole Bonomi che ha inteso raggiungere lo stesso obiettivo. Senonché è rimasto imprecisato il minimo da attribuirsi. Ora, fissato il minimo di 52, tutto il resto si ridistribuisce fra gli altri componenti, per evitare frazionamenti.

CREMASCHI. Lei si riferisce ai resti o al fatto che il minimo da attribuirsi all'inizio deve essere 52 giornate invece di 30? Non vorrei, infatti, che sorgesse questo dubbio.

PAVAN. Bisogna rifarsi, per ben comprendere la cosa, al testo da noi approvato la volta scorsa sulla base dell'emendamento Bonomi. Voglio precisare soltanto che le 52 di cui si parla devono essere il minimo che viene attribuito ai componenti della famiglia ed entro il quale si crea il quadro assicurativo del nucleo familiare. Per cui, dopo aver fatto la prima distribuzione se avanzano, poniamo 14, o 30 o 40 giornate è inutile, secondo me, attribuirli agli altri membri della famiglia in quanto sarebbe cosa sprecata. Si tratta, in sostanza, dei resti: vale a dire, io non attribuisco altre giornate, che siano inferiori alla quota 52, ad altri familiari, perché è inutile!

CREMASCHI. Ma, se c'è ad esempio un mezzadro che ha solo 48 giornate lavorative, quella famiglia viene esclusa!?

PAVAN. No, perché essendo stato fissato un minimo contributivo di 104 giornate lavorative, a quel mezzadro verranno attribuite 104 giornate.

DI MAURO. Ho l'impressione che dovremo riportarci al terzo comma dell'emendamento Bonomi da noi già approvato, là dove si afferma che le eventuali giornate eccedenti sono attribuite al capo-famiglia e agli altri in parti eguali fra loro. Qui con la proposta Pavan mi pare che questa « parte eguale » verrebbe ad essere complicata, nel senso che deve essere un minimo di 52 giornate.

ZACCAGNINI, *Relatore*. In questo caso mi trovo d'accordo con l'onorevole Di Mauro perché per chiarezza credo che la cosa vada collocata in questo secondo comma; infatti noi diciamo: « ... le eventuali giornate sono attribuite » ecc., ma non oltre il limite massimo. Quindi qui si tratta di stabilire un minimo. Io allora direi « ... non potranno essere attribuite meno di ... x ... giornate... ». Poi il testo continua: Sono attribuite ai capifamiglia, ecc. ecc. ».

BONOMI. Vorrei che l'onorevole presentatore dell'emendamento chiarisse meglio la interpretazione da dare alla sua proposta,

in quanto non mi sembra molto chiara nella formulazione. Se ho ben compreso — onorevole proponente mi corregga se vado errato — non si tratta qui di attribuzione dei resti, ma di attribuzione di giornate nella prima distribuzione, perché quando io vado a redistribuire i resti significa che io ho già tutti i componenti della famiglia con 104 o 52. Quindi il problema di non dare meno di 52, quando vi sono i resti da redistribuire, non esiste più, perché tutti i componenti hanno raggiunto la quota.

SCARPA. Mi rendo conto delle preoccupazioni che hanno mosso l'onorevole Pavan a proporre il suo emendamento. Tuttavia ho qualche perplessità al riguardo. La cosa infatti non mi pare possibile perché adesso, col testo approvato, noi non abbiamo più un primo ed un secondo scaglione; abbiamo semplicemente che si attribuiscono 156 giornate ai capi famiglia e si redistribuisce, quindi, agli altri. È evidente che possiamo fare l'ipotesi di una azienda in cui ci siano 130 giornate, per cui è inevitabile che si abbia un altro membro della famiglia con meno di 52. Ci sono aziende con 140 giornate? Date le prime 104 ne residuano 26.

BONOMI. Riterrei opportuno, trattandosi di questione essenzialmente tecnica, che la proposta, di cui all'emendamento presentato dall'onorevole Pavan, venisse demandata per un ulteriore esame al Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Se gli onorevoli colleghi sono d'accordo non ho alcuna difficoltà ad aderire su questa proposta e pregherei, allora, gli onorevoli Scarpa, Pavan, Zaccagnini, Bonomi, Roberti e Cacciatore di fermarsi subito dopo la fine della seduta per vedere se esista un accordo circa questo punto.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il Comitato ristretto esaminerà l'emendamento Pavan, riferendo alla Commissione nella prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI